

La degenerazione della libertà: dai liberi e ricchi cavalieri (forse) alla tassa sui cavalli. Simbologia e pratica della distruzione della memoria nei primi anni della conquista catalana

di Paolo Maninchedda

1. Sui *liberos de cavallu* hanno scritto importanti contributi Francesco Artizzu, Marco Tangheroni e Giulio Paulis. Il primo, attraverso i documenti pisani del XIII e XIV secolo, ha illuminato il loro agire al di là del profilo ricavabile dalla *Carta de logu de Arborea*;¹ il secondo ha cominciato ad approfondire l'immagine restituita dai documenti e l'ha inserita nel contesto dinamico della Sardegna pisana e catalano-aragonese;² il terzo, con uno studio etimologico magistrale su alcuni termini ricorrenti nel sardo medievale, ne ha illuminato il ruolo nelle *coronas* (tribunali e organi collegiali) giudiciali.³ Ciò nonostante, l'identità di questo importante ceto sociale della Sardegna medievale è rimasta ambigua (e tale rimarrà, probabilmente, anche dopo questo mio scritto, giacché mi sono rassegnato, per ragioni di spazio, a non trattare il tema dei rinvii che esso pone in modo evidente al mondo bizantino, da un lato, e carolingio dall'altro). D'altronde lo era anche nel passato: Gerolamo Olives, commentando i capitoli della *Carta de Logu de Arborea* loro dedicati, scrisse che, pur trattandosi di *militēs de militia obligata domino*, essi godevano sia di immunità che di oneri non ben precisati né, evidentemente, precisabili (*alia quae nescimus*) e che non è per niente noto con quali armi fossero tenuti a cavalcare (*neque scimus cum quibus armis tenetur ire homo equestris armatus*).⁴ Per far un po' più di luce su di loro, anziché partire dall'origine, incerta, mi occupo della loro fine e in particolare delle esequie.

¹ F. ARTIZZU, *L'Aragona e i territori pisani di Trexenta e Gippi*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Magistero dell'Università di Cagliari», 30 (1967), pp. 309-413, in particolare pp. 324 e ss; ID., *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari nella seconda metà del secolo XIII*, Padova 1957; ID., *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del XIV secolo*, Padova 1958; ID., *Le composizioni pisane per la Sardegna*, in «Quaderni Bolotanesi», 18 (1992), pp. 251-263.

² M. TANGHERONI, *Due documenti sulla Sardegna non aragonese del '300*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 2 (1976), pp. 27-64; ID., *La Carta de Logu del Giudicato di Cagliari. Studio ed edizione di alcuni suoi capitoli*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma-Bari 2004, pp. 204-236; ID., *La Sardegna prearagonese: una società senza feudalesimo?*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles)*. Bilan et perspectives de recherches. Actes du Colloque de Rome (10-13 octobre 1978), Roma 1980, pp. 523-550.

³ G. PAULIS, *Studi sul sardo medievale*, Nuoro 1997, pp. 55-62.

⁴ Hieronymi Olives Sardi, *utriusque censurae doctoris [...] Commentaria et glosa in Cartam de Logu legum et ordinationum Sardarum noviter recognitam et veridice impressam [...] Madriti*, in *Aedibus Alfonsi Gomezij et Petri Cosin typographorum*, MDLXVII, p. 79.

2. È nota, seppur non frequentemente citata, un'importante richiesta dei rappresentanti del *regne de Caller* al re Pietro IV d'Aragona durante il primo parlamento del Regno di Sardegna svoltosi a Cagliari nel 1355. La riporto per esteso per poi commentarla nel dettaglio:

Item, senyor, molt humilment vos supliquen los dits Sarts, ço es a saber *los liberos de cavall* del dit regne de Caller, que placia ala Vostra Alteza que d'esta hora a avant, que.ls lurs rocins que tenien e nudrien per fer, senyor, lo vostre servey, que no.ls sien levats per heretats ni per procuradors, axi ho solien fer entro ara que.ls dits heretats ho procuradors s'avien mesa en custuma, que.s prenien los dits rocins e que.ls consumaven en lurs servys. E com los dits liberos, senyor, eren citats per fer lo vostre servey, ells no havien roçins que peroguessen fer lo servey, axi com eren acostumats de fer perço com no podien fer d'un servey II, per que.us supliquen, senyor, que d'esta hora avant sien millor tractats que no solien esser entro ara e que tots lurs bens pusquen tenir e possehir hon que sien en regne de Caller axi com era acostumat en temps de Pisans. Encara, senyor, supliquen los dits liberos, que no era custuma lur que com algun libero venia o era mort, l'archabisbe o els bisbes del dit regne de Caller s'agen mesa en custuma que com lo dit libero es mort, que li prenen lo roçi e les armes e les vestidures. E si lo dit roçi no li par que sia de bon preu, volen que.l roçi romanga al hereu e que.l hereu que.l pach en diners. Item, senyor, an mes en custuma lo dit archebisbe e bisbes que com alguna muller dels dits liberos son mortes, prenen los les joyes en que la porten a l'esgleya e les vestidures e la roba del lit en que la aporten. E encara com los dits archebisbe e bisbes saben que les joyes de la dita deffuncta sien romases en casa e no le aien aportades a l'esgleya, que totes les volen aver, e iames no.l volen soterrar entro que ells an ço que demanen; per que, senyor, supliquen ala dita vostra real magestat que les dites custumes sien revocades e que sien tornats en la custuma que solien esser en temps de Pisans en les coses damunt dites e expressades.⁵

Occorre ricordare, in premessa, che il Parlamento del 1355 fu, per ragioni ben note e analizzate, prevalentemente un Parlamento della Sardegna meridionale (molto meno di tutta la Sardegna) e che fu anche un Parlamento *sui generis*, con una struttura a quattro stamenti anziché tre, come sarà invece nei secoli successivi.⁶ Negli atti parlamentari, l'espressione *Regne de Caller* individua ciò che un tempo era stato il Giudicato di Cagliari e ciò attesta in modo evidente il permanere nella memoria e nel lessico politico del tempo dell'originaria indipendenza del regno meridionale, nonostante, a quell'altezza cronologica, fosse ormai passato quasi un secolo dalla caduta della capitale giudicale di Santa Igia (1258). Bisogna

⁵ *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona*, a cura di G. Meloni, Cagliari 1993 (*Acta Curiarum Regni Sardiniae*, vol. 2), pp. 245-246.

⁶ G. MELONI, *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*, *ivi*, pp. 13-155.

tenere conto di questa lunga durata degli istituti giudicali per apprezzare ciò che stiamo per notare sul passo citato.

Come è noto, i Parlamenti si svolgevano nella forma della richiesta degli stamenti e della risposta, positiva o negativa, del sovrano. Nel nostro caso, i soggetti della richiesta sono prima designati come *los dits Sarts*, cioè i sardi convocati al Parlamento che già avevano avanzato altre richieste al sovrano, poi viene precisato che essi sono *los liberos de cavall*, cioè i *liberos de cavallu* già noti agli studiosi principalmente (ma non esclusivamente) attraverso il capitolo XCI della *Carta de Logu de Arborea*.⁷

I *liberos* di Cagliari dichiarano nel Parlamento di essere tenuti verso il re a un non precisato *servy* che svolgevano con cavalli custoditi e nutriti a loro spese (*tenien e nudrien per fer lo vostre servy*). I feudatari del re (*heretats, procuradors*) tutti esclusivamente catalani, utilizzavano invece questi cavalli per se stessi e per le loro funzioni (*llurs servys*). I *liberos* chiedono che il sovrano inibisca ai suoi feudatari l'utilizzo dei cavalli previsti per il servizio reale. Il re acconsente alla richiesta.

I *liberos* pongono poi un'altra questione, illuminante sia rispetto alla loro condizione sociale che riguardo all'avidità compulsiva dei vescovi e degli arcivescovi. Si lamentano col re, infatti, che, alla morte di uno di loro, i vescovi e gli arcivescovi pretendono di impossessarsi del suo cavallo, delle sue armi e delle sue *vestidures*, oppure, qualora il cavallo non sia di pregio, di imporre agli eredi una sorta di controvalore in denaro. La pretesa ecclesiastica è legata evidentemente alla celebrazione delle esequie, le quali garantivano una buona o una cattiva morte e davano al clero un potere di ricatto altrimenti impossibile da esercitarsi (*e iames no.l volen soterrar entro que ells an ço que demanen*). Ciò che valeva per i cavalli e per le armi, ancor più valeva per i gioielli delle mogli dei *liberos de cavallu*. Apprendiamo, infatti, che vescovi e arcivescovi pretendevano di impossessarsi dei gioielli delle defunte e di quelli con cui veniva eventualmente adornato il catafalco, a tal punto che se non venivano esposti durante le esequie, essi andavano a pretendere il possesso nella casa familiare. I *liberos* chiedono che si rispettino diritti e consuetudini vigenti dai tempi dei Pisani (*que sien tornats en la custuma que solien esser en temps de Pisans en les coses damunt dites e expressades*). Il sovrano respinge la richiesta, mostrandosi meno regale sull'argomento di quanto lo sia stato con i ca-

⁷ *Carta de Logu dell'Arborea*. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211) con traduzione italiana, a cura di Giovanni Lupinu, Oristano 2010; cap. XCI (Lieros): Item hordinamus qui sos lieros et hominis de sa terra nostra de Arborea sos quallis sunt tenudos de serviri sa corti cun covallos et cun armes deppiant avir cavallos maschus, qui bagant dae liras X in suso, et tota arma qui bisongiat ad homini de cavallo at sa sardisca; et siant sempiri aparixados cun sus ditus covallus et armas pro faguir sa mostra et pro cavallicare cando nos illus faremus requedere. Et qui ciò non ant faguir torint a sa munga.

valli e dichiara di non voler far torto alla Chiesa (*Aytant com lo dit capitol tocha al feyt de l'esgleya, lo senyor rey lo denega per tal com ne seria feyt tort a l'esgleya*). Ventisei anni prima, nel 1329, il padre di Pietro IV, il conquistatore della Sardegna Alfonso il Benigno, intervenne invece contro l'arcivescovo d'Arborea Guido Cattaneo, a lui comunque carissimo, il quale, nel mezzo della sua guerra privata con i Frati Minori Conventuali di Oristano, aveva mandato i canonici del Capitolo e i suoi chierici a depredare il catafalco di un 'nobile' sardo:

Et primo, cum quidam nobilis nature debitum persolvisset et eligens sepulturam in eorum [scil. Fratrum ordinis minorum] ecclesia sepeliri lectum in quo ferebatur ad ipsam ecclesiam in suo testamento ipsis fratribus dimississet, canonici et clerici vestri vobis inibente despectabiliter ipsum lectum secum de eorum ecclesia detulerunt".⁸

Non è azzardato, data la similarità degli eventi con quelli descritti nelle richieste a Pietro IV nel 1355, vedere dietro il generico *nobilis* latino del testo un *liberu de cavallu*. Evidentemente le esequie dei *liberos* erano sempre state sontuose e dovevano prevedere un catafalco prezioso al punto da risultare ambito dalla bramosia dei chierici.

Un altro capitolo del Parlamento di Pietro IV conferma l'eminente ruolo sociale dei *liberos de cavallu* che era già noto attraverso altri documenti sardi (in particolare dalle *Cartas de logu*) dei Giudicati. I sardi chiedono al Re di dirimere in opportune 'Corone' (tribunali), da convocarsi il primo maggio e il primo settembre di ogni anno, le controversie – penali e civili – tra sardi e tra sardi e catalani abitanti in feudi diversi. Nelle suddette 'corone' devono presenziare «tots los liberos de cavall e los maiors e .ls jurats del dit Regne di Caller»; quindi i *liberos de cavallu* non avevano conservato solo armi, cavalli e vesti tali da essere oggetto della bramosia degli *heretats* catalani, ma anche il ruolo, diremmo oggi 'istituzionale', corrispondente al prestigio distintivo che quegli oggetti rappresentavano in età pienamente giudicale.

3. Il profilo dei *liberos de cavallu* che emerge dai brani citati richiede una breve incursione nel sistema delle classi sociali giudicali e nella relativa storiografia. Se badiamo ai documenti sardi datati o databili tra l'XI e il XII secolo pervenuti in originale o in copia autentica,⁹ la bipartizione sociale attestata è quella tra *servos* e *liberos*.

⁸ *Codice diplomatico di Guido Cattaneo*, a cura di R. Conde y Delgado de Molina, con traduzione italiana, Oristano 2012, p. 140.

⁹ Evito il riferimento alle carte volgari cagliaritanee, per cui cfr. A. SOLMI, *Le carte volgari dell'Archivio archive-*

Quando il padre degli studi medievistici sardi, Enrico Besta, articola i *liberos* della Sardegna in *primates*, *principes*, *nobiles*, *lieros mannos* e *maiores*¹⁰ fa riferimento prevalentemente a una serie di testi o tardi o precocissimi (addirittura riferibili al VI secolo) che è bene analizzare nel dettaglio.

Per il primo termine, *primates*, Besta rinvia all'apografo, copiato dal Simon nel Settecento e pubblicato dal Tola, di un testimone di età precedente ma incerta, relativo alla consacrazione della Chiesa della SS. Trinità di Saccargia.¹¹ Si tratta di un testo propagandistico del piccolo santuario logudorese, simile ad altri di cui mi sono occupato in altra sede,¹² che certamente utilizza materiali riferibili all'XI secolo o giù di lì, ma la cui redazione rinvia, stilisticamente e linguisticamente, ai testi di propaganda elaborati dai chierici intorno alla metà del XIII secolo o per promuovere i pellegrinaggi verso determinati santuari o per rivendicare i diritti della Chiesa sull'ormai dissolto Giudicato dopo la morte di Adelasia di Torres. Considerati dunque la natura, l'incerta datazione e lo scopo del testo, resta il fatto che in esso non occorra il termine *primates*, ma, questo sì, la locuzione *lieros mannos* (cioè i "Grandi", i liberi più prossimi alla corte e alla famiglia giudicale) e semplicemente *lieros*.

Per il termine *principes*, Besta rinvia al *Registrum* di Gregorio Magno, ma nel testo citato ricorre solo il termine *possessores*, non quello di *principes*.¹³ Infine egli cita il celebre documento con cui il giudice arborense Comita si affida con i suoi figli ai Consoli di Genova «*coram primatibus et nobilibus atque liberis regni mei*».¹⁴ L'atto è conservato a Genova in copia e venne rogato dal notaio Bonus Johannis, richiesto da Comita. La formula *primates ac nobiles atque liberi* non differisce da quella che si è già incontrata dei *lieros mannos et lieros*, e distingue coloro che erano più prossimi alle famiglie giudicali o che svolgevano importanti funzioni nel regno da tutti gli altri comunque appartenenti all'aristocrazia del regno.

scovile di Cagliari, in «Archivio Storico Italiano», V^a serie, XXXV-XXXVI (1905), pp. 273-330, giacché è ormai acquisito, grazie agli studi di Ettore Cau e di Giulio Paulis, che quattro su diciassette sono false e che le restanti sono riscritture, per quanto ufficiali, di originali oggi perduti. La natura della riscrittura è ben lungi dall'essere determinata. Su tutta la questione cfr. P. MANINCHEDDA, *Medioevo latino e volgare in Sardegna*. Nuova edizione ampliata, riveduta e corretta, Cagliari 2011², pp. 101-104.

¹⁰ E. BESTA, *La Sardegna Medievale*, Bologna 2000 (rist. anast.; Palermo, 1908-09³), vol. II, p. 47.

¹¹ P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae* (d'ora in poi CDS), Torino, *Historiae Patriae Monumenta*, X-XII, 1861-68, t. I, parte I, pp. 192-194.

¹² P. MANINCHEDDA, *Il Giudice, la volpe e il veleno*, in *Il racconto nel Medioevo romanzo*. Atti del convegno (Bologna 23-24 ottobre 2000), in «Quaderni di filologia romanza», 15 (2001), pp. 265-275.

¹³ *Monumenta Germaniae Historica* (d'ora in poi MGH), *Epistolarum*, Berolini 1891, t. I, p. 325. Invece, l'espressione *principes Sardiniae* per designare i primi giudici sardi ricorre in tre fonti dell'XI secolo commentate da R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al Duemila*, Roma 1999, pp. 194-200.

¹⁴ CDS, t. I, parte I, pp. 208-209.

La gerarchia descritta dall'occhio esterno del notaio è una gerarchia della distribuzione del potere, non della natura del ceto sociale che governa il Giudicato.

Infine, Besta cita i *maiores*. La più antica accezione a me nota di questo termine non sembra designare semplicemente i liberi di antico lignaggio o di forte prestigio sociale, ma i liberi che svolgevano le più alte funzioni nell'amministrazione del Regno. Si tratta della celebre pergamena arborese del 1102 nella quale il giudice Orzocco corrobora le donazioni alla *mansio* di Cabras e alla *domo* di Nurage Nigellu fatte dalla madre Nibata. Nell'escatocollo Nibata dichiara: «Et totu custu ci feci ego donna Nivata, cum boluntate de filiu meu Iudice Torbeni et de omnia maiores suos de locu lu feci». Come si vede, si tratta di una formula generica che sostituisce la *notitia testium*, regolare in tutta la successiva produzione documentaria. Se il significato di *maiore* è in tutta la produzione documentaria sarda quello di capo di un organo collegiale o di una comunità (*maiore de villa; maire de scolca* ecc. ecc.),¹⁵ qui *maiores* potrebbe significare simultaneamente sia "maggioranti" che "ufficiali del regno", posto che chi governava il territorio erano certamente i più potenti.¹⁶

È comunque un dato che nella *Carta de Logu de Arborea* della fine del XIV secolo non viene mai utilizzato il termine *maiores*. Viceversa in ciò che resta della *Carta de Logu* del Giudicato di Cagliari troviamo una serie di capitoli (XXX, XXXI, XXXII e XLVIII), relativi all'adulterio e alla violenza sessuale, che riguardano anche i *lieros maiores*, associati ad altre categorie di liberi, ma non ai *liberos de cavallu* che non vengono citati. Vediamo questi testi nel dettaglio.

Il primo dei tre capitoli (XXX) stabilisce una pena durissima per qualsiasi tipo di libero, compresi i *maiores*, che avesse commesso adulterio e generato figli con una donna sposata libera.¹⁷ Essa non colpisce direttamente i liberi adulteri, ma i loro figli, giacché dispone che divengano servi del marito della loro madre.¹⁸ Su questo testo tornerò per un ulteriore approfondimento.

¹⁵ M.L. WAGNER, *Dizionario etimologico sardo* (d'ora in poi DES), Cagliari 1978 (rist. anast.: Heidelberg 1960-64), vol. II, s.v. *mayore*: «*Maiore* era nella Sardegna medievale un titolo comune, 'unico e solo a significare la preminenza assunta da una carica sui suoi dipendenti'».

¹⁶ In una lettera del 1118 dell'arcivescovo di Cagliari Guglielmo, indirizzata a Papa Gelasio II, si ricorda che alcune richieste erano state a suo tempo avanzate al Legato Pontificio «Caralitanus archiepiscopus cum prefato iudice et maioribus de terra» (cfr. P. MANINCHEDDA, *Medioevo latino e volgare in Sardegna* cit., p.177). Nel *Condaghe di San Pietro di Silki* (ed. a cura di G. Bonazzi con traduzione di I. Delogu, Sassari 1997), il significato di "persone dotate di autorità nel Giudicato" viene confermato dalle schede 42 e 44, mentre l'accezione pertinente alla scheda 20 sembra più declinare verso il significato di "maggioranti".

¹⁷ Sebbene il testo non precisi che si tratti di una donna libera ma soltanto che sia maritata - *ch'elli fottesse alcuna moglie d'altrui e facessero figlioli* -, è giusto dedurre che si tratti di una libera, giacché le disposizioni successive disciplinano i casi dell'adulterio tra servi e liberi, mentre il capitolo in oggetto riguarda solo i liberi.

¹⁸ M. TANGHERONI, *La Carta de Logu del Giudicato di Cagliari* cit., p. 228: «Cap. XXX. Del tocchare la muglie al-

Il secondo capitolo (XXXI)¹⁹ disciplina l'adulterio di un servo con una moglie di un *libero maiorale* e prevede che il colpevole paghi 25 lire di multa e la donna sia frustata. In caso di mancato pagamento – e la pena pecuniaria era molto alta per un servo, se si pensa che il valore di un cavallo di buona qualità era stimato in 10 lire²⁰ e che per fare una lira occorreavano circa 20 soldi – entro un mese dalla condanna, il servo veniva picchiato/frustato (*ciottato*), reso orbo e decapitato (*acercellato*, secondo la lettura dell'editore del testo, ma più probabilmente *acervellato*).²¹ Non si fa cenno al destino della prole, ma è ragionevole che valga la norma generale precedente.

Il terzo capitolo (XXXII)²² riguarda il servo che commetta adulterio con la moglie o di un *libero di vestare* o di un *libero mungiargio*, o di *paniglio* o di *libertato* o di un altro servo. La pena è direttamente – cioè non subordinatamente al pagamento di una multa – il pestaggio e la decapitazione del colpevole con riduzione della prole generata al servaggio a favore del marito dell'adultera. È stato già notato che l'assimilazione della condizione giuridica della moglie del servo a quella della moglie delle categorie di liberi elencate in questo capitolo, invita a considerare

trui. Ordiniamo e stantiamo che si alcuno livero magiorale, o livero di paniglio, o livero di vestare, o livero mungiargio, o libertato, al quale fusse provato per lo maggiore et tre giurati di li miglior de la villa, cum loro iuramento, ch'elli fottesse alcuna moglie d'altrui, e facessero figlioli, li dicti figlioli del dicto marito siano servi; e per la forza la quale fae, abbia la signoria a fare quello che dice la Carta di Luogo».

¹⁹ *Ibid.*: «Cap. XXXI. Del servo che avesse affare co. la moglie d'alcuno livero maiore. Ordiniamo che se alcuno servo fottesse alcuna moglie d'alcuno livero maiore e fusseli provato per lo maggiore e tre iurati de li migliori de la villa cum loro iuramento, sia condempnato in libre xxv infra uno mese, incominciando lo mese lo die che fi condempnato. E se non pagasse siali cavato uno occhio e sia ciottato e acercellato; e la femina sia afrustata».

²⁰ Cfr. *supra*, nota 7.

²¹ Il termine *acercellato* ricorre nelle fonti italiane antiche solo nella *Carta de Logu di Cagliari* (cfr. *Corpus OVI dell'italiano antico*, consultabile a partire dal sito www.ovi.cnr.it). Sono portato a ritenere che debba emendersi in *acervellato* perché nel *Breve di Villa di Chiesa*, fonte statutaria di ascendenza pisana riferita ugualmente a un territorio sardo, si prevede come pena per l'adulterio la decapitazione (cfr. *Il Breve di Villa di Chiesa*, a cura di S. Ravani, Cagliari 2011, pp. 100-102). Di diverso avviso S. RAVANI, *Voci di Sardegna nel TLIO: schede lessicali dalla Carta de Logu cagliaritano in versione pisana*, in «*Diverse voci fanno dolci note*». *L'Opera del Vocabolario Italiano per Pietro G. Beltrami*, a cura di P. Larson, P. Squillacioti, G. Vaccaro, Alessandria 2013, pp. 189-196, la quale, invece, propone per *acercellato* «una derivazione da *cercello* (cfr. Sella, s.v. *cerculus* 'orecchino, cerchietto') e il significato di 'percuotere con una catena'. Anche Tangheroni (2004, pp. 225-6) pensa al latino *circellus* diminutivo di *circulus*, interpretando però 'apporre un cerchio di ferro (al collo del servo giudicato colpevole) come segno infamante'. Il verbo potrebbe forse valere 'incatenare' o 'incarcerare', ma appare problematico sbilanciarsi a favore dell'uno o dell'altro significato sulla base di una speculazione etimologica, soprattutto perché l'esclusività della voce nel *Corpus OVI*, e senza possibili raffronti in sardo, impone più di una cautela» (p. 192).

²² M. TANGHERONI, *La Carta de Logu del Giudicato di Cagliari cit.*, p. 229: «Cap. XXXII. Del servo che avesse affare co. la moglie d'alcuno livero di vestare, o di mungiargio, o di paniglio, o di liberato, o d'alcuno servo. Ordiniamo e statuimo che se alcuno servo fottesse alcuna moglie d'alcuno livero di vestare, o di mungiargio, o di paniglio, o di liberato, o d'alcuno servo suo pari, sia ciottato e acercellato, e li figlioli che si perda e rimagniamo al dicto marito».

questi liberi come «persone che [...] pur libere, erano tenute a compiere alcuni servizi obbligatori a beneficio dello stato, dell'autorità religiosa o d'altro signore».²³

Ritorniamo al capitolo XXX, che così recita:

Ordiniamo e stantiamo che si alcuno livero magiorale o livero di paniglio o livero di vestare, o livero mungiaragio o libertato al quale fusse provato per lo maggiore et tre giurati di li miglior di la villa, cun loro iuramento, ch'elli fottesse alcuna moglie d'altrui e facessero figlioli, li dicti figliuoli del dicto marito siano servi; e per la forsa la quale fae abbia la signoria a fare quello che dice Carta di Luogo.²⁴

Il fatto che il *libero magiorale* venga posto in prima posizione e in ultima vi sia il *libertato*, ossia il servo liberato o il discendente di antichi servi liberati, indica chiaramente che si è di fronte a un ordine discendente.

I *liberos de paniliu* erano liberi artigiani soggetti ad alcune prestazioni obbligatorie, o *corvéé*²⁵ dette appunto *paniliu*,²⁶ nei confronti del Regno o del Giudice o della Chiesa.

I *liberi de vestare* erano degli allevatori liberi, ma anch'essi soggetti ad alcune prestazioni, che – almeno originariamente – venivano svolte in apposite *domus* (bizan. *bestiarion*, da cui il sd. *vestare/bestare*) del *dominus*, alle quali essi erano legati.²⁷

I *liberos mungiargios* erano liberi soggetti a fornire «generici servizi di carattere pubblico».²⁸

I *libertatos* erano i servi manomessi dal loro signore, ma ancora a lui vincolati da servizi e prestazioni di varia natura.

I capitoli della *Carta de logu di Cagliari*, dunque, distinguono la disciplina per i liberi (qui definiti sotto la categoria generale di *maiores*) e per i semiliberi o quasi-servi che dir si voglia.²⁹ I *liberos de cavallu* non vengono citati perché essi erano

²³ G. PAULIS, *Studi sul sardo medievale* cit., p. 21.

²⁴ M. TANGHERONI, *La Carta de Logu del Giudicato di Cagliari* cit., p. 228.

²⁵ G. PAULIS, *Studi sul sardo medievale* cit., p. 22. Paulis cita la migliore fonte sui *liberos de paniliu*, ossia una carta latina del 26 agosto 1239 pervenuta in una copia del XVI secolo nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, Liber diversorum A, f. 108, edita a suo tempo dal Solmi: «Et quod coget ipse iudex nomine de panilio, scilicet magistero lapidum et lignarios et fabros et montarios et piscatores et alios, servire calaritanis [archiepiscopis], sicut consueverunt servire tempore antecessorum suorum et tempore archiepiscopi Ricci».

²⁶ Il termine deriverebbe dal tardo latino *banilius*, cfr. A. SANNA, *I liberos de paniliu nella Sardegna medievale*, in «Annali della Facoltà di Lettere, Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari», 35 (1972), pp. 227-255, specie pp. 241-244; non mancano, tuttavia, difficoltà di ordine fonetico a considerare definitiva questa proposta etimologica.

²⁷ DES, vol. I, p. 199; G. PAULIS, *Studi sul sardo medievale* cit., p. 20.

²⁸ DES, vol. II, s.v. *mundza*.

²⁹ La categoria dei semiliberi proviene «da una parte dagli antichi servi, fatti liberi dal proprietario o ve-

evidentemente ricompresi nei *liberi maggiori*. Essi non erano infatti dei liberi soggetti a prestazioni obbligatorie o a *munera* (ma su questo si veda *infra*), perché stavano ai vertici della società sarda – come certifica in modo inequivoco la ‘composizione’ pisana del 1359-1362 –³⁰ ed erano *in teoria* uomini in armi i quali, analogamente all’aristocrazia cavalleresca del mondo feudale, erano impegnati dal loro rango a svolgere funzioni militari e giudiziarie.³¹ L’analogia con l’aristocrazia feudale è confermata da un documento del 21 ottobre 1362 – che meriterebbe per la sua importanza una nuova edizione – nel quale il Governatore di Cagliari e Gallura ordina a Ughetto di Santa Pace, signore di Sanluri, di non obbligare i *liberi ab equo* a pagare alcuna imposta e di rispettare i privilegi a essi concessi dal re Alfonso. Tuttavia il Governatore precisa che:

non intendimus excludere prefatos liberos a solucionibus et donis que fiunt Regie Magestati per hereditatos et dominos dictorum liberorum cum non sit equum eos censerì exceptos in talibus in quibus vero ipsi ereditati et domini eorumdem propter necessitates regias occurrentes non censeatur immunes.³²

In qualche modo si potrebbe dire: “stesso rango, stesse tasse”. Tuttavia la differenza tra gli *heretats* catalani e i *liberi* sardi era data dal contesto giuridico: i primi avevano dalla loro il nuovo ordinamento feudale che era, per contrasto, la vera rovina dei secondi perché non bastava certo la forza della tradizione per difendere gli antichi privilegi (giudicali) di cui essi godevano. Un’ulteriore conferma dell’analogia tra *liberos de cavallu* e aristocrazia feudale viene dall’applicazione anche a loro (e *prima* a loro, *poi* ai servi e infine ai chierici, secondo una ripartizione facile da identificare in *bellatores, laboratores e oratores*) da parte della Chiesa della stessa politica rigorista rispetto alle unioni illegittime e/o ritenute incestuose rivolta alle stirpi regnanti sarde. Il Sinodo di Santa Giusta dedica ai liberi del regno (*si quis liber*) due canoni per sanzionare con la confisca dei beni (*confiscentur omnia bona ipsi et regno cui subjacet acquirantur*) e con l’interdizione dai

nuti in possesso, per varie circostanze, della libertà totale o parziale; dall’altra, dagli antichi liberi, caduti in stato di dipendenza economica, nella condizione del colonato e dell’artigianato *curtense*»: cfr. A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, a cura di M.E. CADEDDU, Nuoro 2001 (Cagliari 1917), p. 104 (citato da G. PAULIS, *Studi sul sardo medievale* cit., p. 22).

³⁰ Cfr. F. ARTIZZU, *L’Aragona e i territori pisani di Trexenta e Gippi* cit., pp. 324-328.

³¹ La vicenda di Gonario Meli, esentato da partecipare alle *Coronas* (i tribunali giudiziari giudicali) e alle *mostras* (le adunanze dell’esercito) perché abitava in mezzo ai Barbaricini, conferma che le due funzioni principali erano quelle giudiziaria e militare: cfr. F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del XIV secolo* cit., p. 74 (citato da G. PAULIS, *Studi sul sardo medievale* cit., p. 53).

³² F. LODDO CANEPA, *Note sulla Carta de Logu cagliaritano e su un giudizio di Corona del secolo XVI*, Roma 1933, p. 28 dell’estratto dagli «Annali della Facoltà di Lettere della R. Università di Cagliari».

pubblici uffici (*nec ad curatorias vel armentarias seu mandatarios, sive ad silvam nec ad aliqua officia ulterius admittatur*) le loro unioni illegittime.³³

4. *Liberos de cavallu (liberi ab equo* nelle fonti pisane in latino) si nasceva: *Gomita Murrochus qui erat liber et terralis ab equo est mortuus; Gimiglianus Murrochus et Petrus Squirrus sunt eredes qui sunt extimati pro se* (cioè sono considerati ai fini fiscali separatamente dagli altri, proprio come si conveniva al loro padre e ai *liberi ab equo*, soggetti appunto al *donamentum* e non al *datium* dovuto dai vassalli comuni).³⁴ Nel 1345 i Savi Pisani raccomandano agli esattori delle imposte delle rendite delle curatorie di Gippi e di Trexenta nell'ex Giudicato di Cagliari (restate in feudo a Pisa dopo la conclusione della guerra con gli Aragonesi), di iscrivere in appositi registri di curatoria «*infrascripti olim liveri ab equo et [qui] ex liveris nati sint et etiam intelligantur liveri ab equo*»,³⁵ come se vi fosse il rischio o di una sorta di autocertificazione di status sociale non verificabile (al punto che oltre alla nascita occorreva, per i Savi, essere liberi anche per fama) o di un'acquisizione dello status non provenendo da una nascita da genitori entrambi di condizione libera e non servile. Nell'ultima 'composizione'³⁶ pisana a noi nota, i *liberi ab equo* Giovanni de Serra, Giovanni de Atzeni e Gomita de Serra dichiarano in primo luogo al Compositore pisano Costantino Sardo «*quod ipsi fuerunt liberi et terrales ab equo et de genere liberorum et terralium ab equo nati ut clarius et aperte in componimentis preteritis continetur*», poi chiedono «*propter paupertatis onus*» (ma, come si vedrà, questa povertà è più apparente che reale) di essere esentati da ciò che compete loro come *liberi ab equo* (cioè dal *donamentum*). Il Compositore acconsente alla richiesta e li assimila, per la durata della loro crisi, al trattamento fiscale degli altri abitanti del villaggio di Gippi di Sotto (*Gippi Josso*).³⁷

Tanto erano importanti le origini parentali per gli appartenenti al cetto, quanto oscure risultano ai nostri occhi le origini storiche di questa aristocrazia rurale dell'età giudicale, al punto che sarà il caso di dedicarvi in futuro studi più approfonditi. Ovviamente, la pista più logica è quella del legame che li stringeva alle armi e al cavallo da battaglia che dovevano possedere e mantenere. Secondo Paulis essi sarebbero stati gli eredi dei cavalieri bizantini, originariamente legati al

³³ P. MARTINI, *Storia ecclesiastica della Sardegna*, Cagliari 1840, 3 voll., vol. II, pp. 24-25 (l'edizione del Sinodo di Santa Giusta è in nota. Sulla lezione del testo cfr. G. ZICHI, *Note sul codice di S. Giusta della Biblioteca Universitaria di Cagliari*, in «Sandalion», 3 (1980), pp. 345-356).

³⁴ F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del XIV secolo cit.*, p. 41.

³⁵ M. TANGHERONI, *Due documenti sulla Sardegna non aragonese del '300 cit.*, p. 47.

³⁶ Cfr. F. ARTIZZU, *L'Aragona e i territori pisani di Trexenta e Gippi cit.*, p. 356.

³⁷ *Ivi.*, p. 357.

fondo agricolo necessario a finanziare i costi della loro funzione militare e progressivamente evolutisi in proprietari che sostituivano con dazioni in denaro il loro mancato servizio delle armi. L'ipotesi è suffragata – o forse suggerita – dalla sopravvivenza nell'onomastica e nella toponomastica sarda del biz. *kaballaris* e dal diffondersi, proprio per il prestigio del ceto sociale dei *kaballaris*, del suffisso *-ari* anche in aree dialettali sarde in cui, non esistendo una classe di temi in *-i*, le parole d'acatto terminanti in *-i* tendevano a essere adattate alla classe dei nomi in *-e*.³⁸ Salvatore Cosentino è più convinto che si tratti di antichi cavalieri bizantini, non *limitanei*, che di titolari di terre militari. Infatti egli ha precisato che questi ultimi sono indicati dalla *novella* (databile tra il 954 e il 959) dell'imperatore Costantino VII Porfirogenito, che li cita per la prima volta, col termine di *stratiótes*, mentre *kaballaris* era parola utilizzata sin dal VI secolo per designare genericamente i cavalieri.³⁹ D'altra parte, l'ipotizzato legame dei cavalieri sardi con un fondo agricolo deriva solo dal sintagma con cui essi vengono designati nelle fonti pisane redatte in latino: solo in queste essi sono detti non solo *liberi ab equo*, ma anche *terrales*; nel sardo della *Carta de Logu d'Arborea* il termine *terrales* ha una sola corrispondenza nell'espressione *terralis de fitu*, traducibile con "coloni affittuari", ma non ricorre mai insieme a *lieru/lieros* e tantomeno con *lieru/lieros de cavallu*. Insomma, il legame con la terra non è forte quanto il legame con le armi e col cavallo. Le fonti di cui disponiamo, però, sono datate o databili a partire dal XIII secolo e a quest'altezza cronologica i *liberi ab equo* tutto sembrano fuorché cavalieri. In primo luogo, essi sono generalmente i più ricchi dei diversi villaggi della Sardegna. Ci sono di conforto in tal senso i documenti fiscali pisani studiati da Artizzu. A metà del Duecento, nella *villa* di Corogno, nessuno degli abitanti pagava un *datium* pari o superiore alla somma di dieci soldi; il *liberu de cavallu* Arzocco Locci pagava da solo un *donamentum* di venticinque soldi.⁴⁰ Nella villa di Syrai il divario è ancora più evidente: gli abitanti pagavano tutti un *datium* che andava da un minimo di due soldi a un massimo di nove; il solo Comita de Oglia pagava un *donamentum* di quaranta soldi.⁴¹ C'era anche chi svolgeva attività artigianali: mastro Giuliano Dezzori (Dettori) faceva il calzolaio,⁴² mentre Guantino Penna svolgeva funzioni amministrative e faceva il *nunsadore*, evidentemente una sorta di ufficia-

³⁸ G. PAULIS, *Studi sul sardo medievale* cit., p. 61. Il primo ad avanzare questa ipotesi fu E. BESTA, *La Sardegna Medievale* cit., p. 92.

³⁹ S. COSENTINO, *Potere e istituzioni nella Sardegna bizantina*, in AA.VV., *Ai confini dell'Impero. Storia, arte e archeologia della Sardegna bizantina*, Cagliari 2002, pp. 7-8

⁴⁰ F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari nella seconda metà del secolo XIII* cit., p. 50.

⁴¹ *Ivi*, p. 51.

⁴² F. ARTIZZU, *L'Aragona e i territori pisani di Trexenta e Gippi* cit., p. 341.

le giudiziario incaricato di citare (*nunsare*) chi avesse dovuto presentarsi in un tribunale giudicale, o nelle vesti di imputato o in quella di giudice.⁴³

Ovviamente, usavano la loro ricchezza per onorare in denaro i servigi militari a cui erano obbligati. Nel 1335 il Governatore Generale della Sardegna, Ramon de Cardona, impegnato nella guerra contro i Doria nel nord dell'isola, aveva preteso «a quadraginta liberis hominibus a equo [...] ducentas libras eiusdem monete in redemptionem servitii ad quod ipsos prestandum ut asseritis iuxta eandem ordinationem compellere potestis»,⁴⁴ evidentemente valendosi, senza incertezze, sulla consuetudine di sostituire un donativo al servizio militare da prestare.

Se vi era chi era molto ricco rispetto agli altri abitanti del villaggio, vi era anche chi era divenuto molto povero. Antioco de Sahannu venne contato con gli abitanti del villaggio e non con i *liberi ab equo* «quia pauperrimus»⁴⁵ e già ho citato il caso dei *liberi* che *propter onus paupertatis* vennero esentati dal *donamentum* per tutta la durata della loro crisi economica.⁴⁶ I documenti pisani ci dicono che chi non svolgeva più i servizi dovuti e non aveva più il censo ritenuto necessario per svolgerli veniva cassato dall'elenco dei *liberi ab equo* del paese. Le due cose paiono strettamente congiunte, ossia non pare fosse possibile svolgere le funzioni e non avere il censo o viceversa: Gomita Castay «quia non facebat servicia liberorum et terralium ab equo neque onera liberorum subportabat [...] fuit cassus».⁴⁷ Al termine dell'ultima 'composizione' pisana, il notaio Pietro de' Calci, dopo aver fermamente affermato che i *liberi ab equo* delle curatorie infeudate al Comune di Pisa erano quelli e solo quelli compresi ed elencati nell'atto da lui compilato e sottoscritto, ricordava che i *liberi*, per non essere cassati dall'elenco, dovevano avere e mantenere in buono stato un cavallo del valore non inferiore alle otto lire (un valore non banale, se si pensa che, mediamente, come si è visto, gli abitanti dei villaggi pagavano un *datium* inferiore ai dieci soldi nei villaggi poveri e mediamente inferiore a una lira nei villaggi ricchi), le relative armi e una somma pari a cinque denari di alfonsini minuti.⁴⁸ La quantificazione dei requisiti patrimoniali rispetto alla genericità dell'indicazione dei servizi che i *liberi* dovevano svolgere è un chiaro indizio dell'evoluzione del ceto e della funzione. Se in principio esso era certamente legato a un cavallo da battaglia non catafratto,⁴⁹ progressivamente

⁴³ F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari nella seconda metà del secolo XIII* cit., p. 44.

⁴⁴ CDS, vol. I, t. II, p. 694.

⁴⁵ F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del XIV secolo* cit., p. 38.

⁴⁶ Cfr. *supra*, nota 37.

⁴⁷ F. ARTIZZU, *L'Aragona e i territori pisani di Trexenta e Gippi* cit., p. 346.

⁴⁸ *Ivi*, p. 413.

⁴⁹ Non è un caso che Ramon de Cardona, nella richiesta del 1335 citata alla nota 31, chiede sia gli *equi armati* che gli *alforats* (cioè con equipaggiamento leggero) ai Pisani suoi vassalli, ma non ai *liberi ab equo* ai quali fa una richiesta di denaro corrispondente a generici servizi cui essi erano obbligati: cfr. CDS cit., p. 694.

divenne un ceto signorile ricco e di governo della Sardegna giudiciale,⁵⁰ dotato di immunità e privilegi garantiti solo dalla consistenza economica e dunque esposto anche alla recessione sociale.

Non a caso Tangheroni ritiene che i *Lieros de cavallu* fossero una sorta di ordine a cui si accedeva in primo luogo per consistenza patrimoniale, cui corrispondeva un sistema di privilegi fiscali e di doveri particolari, in particolare militari, ma anche giudiziari per la partecipazione alle *coronas*:

I privilegi fiscali erano dunque strettamente connessi alle possibilità di un effettivo servizio militare. Le disposizioni formali stabilivano infatti l'immediata decadenza dal rango ove venissero a mancare quelle condizioni. Parlavamo di mobilità sociale; in effetti i casi di cancellazione o, viceversa, di promozione erano abbastanza frequenti.⁵¹

Con tutto il rispetto dovuto a una grande intelligenza storica e politica quale fu Marco Tangheroni, questa frase necessita di qualche precisazione. I *liberi ab equo* pagavano le tasse, come si è visto, non ne erano minimamente esentati e anzi ne versavano più degli altri, come ha dimostrato Artizzu,⁵² perché erano spesso, ma non sempre, più ricchi degli altri. Mentre gli abitanti 'comuni' delle *ville* pagavano il *datium* in ragione dei loro redditi, i 'liberi' pagavano il *donamentum* che non veniva deciso dal Giudice (o, a Cagliari, dai Pisani) ma contrattato tra le parti: «Item debent solvere scripto Comuni Pisano singulo anno in limite januari infra scripti liberi et terrales de equo sub scriptum pretium contractatum pro eorum consueto donamento». ⁵³ La differenza tra il *dare* e il *donare* è inesistente sul piano sostanziale (pagavano gli uni e gli altri) ma è rilevante sul piano formale e sulla natura dei tributi. Gli uni sono tenuti a pagare, gli altri acconsentono a donare; è inevitabile pensare per questi ultimi che a monte – nei secoli precedenti gli anni cui si riferisce la documentazione disponibile – vi fosse un rapporto con il regno giudiciale di tipo pattizio, le cui forme e origini sono tutt'altro che chiare e ricostruibili. Infine, come si è visto, un *liberus ab equo* poteva anche cadere in disgrazia e non per questo perdere il suo rango, ma solo essere esentato dal *donamentum*: «Arthocus de Sahannu est compositus cum villa quia pauperrimus»;⁵⁴ «Jo-

⁵⁰ Il lavoro di G. PAULIS, *Studi sul sardo medievale* cit. ha ben dimostrato il ruolo svolto dai *liberos de cavallu* nei vari organi collegiali del complesso mondo giudiciale, compreso quello più comune della partecipazione ai tribunali giudiziari, le celebri *coronas*.

⁵¹ M. TANGHERONI, *Due documenti sulla Sardegna non aragonese del '300* cit., p. 33.

⁵² F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del XIV secolo* cit., pp. 13, 44.

⁵³ *Ivi*, p. 44.

⁵⁴ *Ivi*, p. 38.

hannes Inboy qui erat liber ab equo est extimatus cum villa quia pauperrimus et insufficiens».⁵⁵

Dagli studi di Solmi e Artizzu, risulta chiaro che i *liberos* non pagavano le tasse sui redditi fondiari, prevalentemente legati alla produzione del grano, dell'orzo e del vino, originariamente in natura e poi trasformati in un tributo in denaro. Erano questi tributi ricompresi nel *datium*, che nei documenti in sardo del XII secolo è il *dadu*.⁵⁶

Inoltre, i *liberos* non pagavano i tributi derivanti dagli antichi *munera personalia*, cioè dalle prestazioni che, liberi e servi, in età tardo antica, erano tenuti a fornire all'Impero. Si trattava prevalentemente di *operae*, cioè di giornate di lavoro gratuite che «in Sardegna conservavano ancora l'antica denominazione di *munia*, e consistevano appunto non soltanto in opere di mano, per le quali i sudditi erano tenuti ad arare, a mietere, a lavorare le vigne, ma anche in servizi prestati con animali e con carri, che *iuga* ancora si denominavano nel secolo XIII».⁵⁷

Il capitolo XCI della *Carta de Logu d'Arborea*⁵⁸ prevede che i *liberos de cavallu* che non avessero provveduto a mantenere un cavallo di pregio e a presentarsi in armi alla chiamata del giudice (*sa mostra*) dovessero *torrare a sa mungia*, ossia essere degradati a una condizione sociale di liberi soggetti a *munera* di vario tipo (il sardo camp. *mungia*, log. *mundza*, deriva appunto dal lat. MUNIA).⁵⁹ Il verbo *torrare* (it. tornare) dà, a mio avviso, un chiaro indizio circa l'origine dei *liberos de cavallu*. Essi, in un tempo lontano e imprecisabile, erano *liberi muniarii* e questo dato porta a rafforzare l'idea di Tangheroni di un ceto socialmente dinamico piuttosto che quella di Paulis di un antico ceto di uomini di armi (ignoro volutamente le forzature di John Day che paiono prive di qualsiasi supporto documentario oltre che animate da un'inutile volontà di attribuire a un generico ceto di liberi ciò che fu specifico dei *liberos de cavallu*).⁶⁰ Resta il fatto, però, che la loro emancipazione da

⁵⁵ *Ivi*, p. 31.

⁵⁶ A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo* cit., p. 204.

⁵⁷ *Ivi*, p. 205.

⁵⁸ *Carta de Logu dell'Arborea* cit., p. 130: «Cap. XCI. Lieros: Item hordinamus qui sos lieros et hominis de sa terra nostra de Arbore sos quallis sunt tenudos de servirri sa corti cun covallos et cun armes depplant avir cavallos maschus, qui bagant dae liras X in suso, et tota arma qui bisongiat ad homini de cavallo at sa sardisca; et siant sempiri aparixados cun sus ditus covallus et armas pro faguir sa mostra et pro cavallicare cando nos illus faremus requedere. Et qui ciò non ant faguir torint a sa munga».

⁵⁹ DES, s.v. *mundza*: «'faccende di casa, lavoro, strapazzo' [...]. In sardo ant. *munia* erano 'prestazioni, servizi di carattere pubblico'».

⁶⁰ Cfr. J. DAY, *La Sardegna e i suoi dominatori dal secolo XI al secolo XIV*, in J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, *La Sardegna medievale e moderna*, Torino 1984, pp. 3-187. Alle pp. 124-129 si utilizza capziosamente la distinzione generica in *maiores, mediocres et minores* delle 'composizioni' pisane ignorando il fatto che in quelle fonti i *maiores* sono appunto i *liberi ab equo*; poi da p. 129 si parla dei «miliziani a cavallo» e si giunge a dire, citando esclusivamente i casi di impoverimento dei *liberi ab equo* ma non quelli, ben più numerosi, dei benestanti, che un buon numero di loro «non ha che patrimoni assai modesti».

una condizione subordinata fu certamente legata (tempo prima) all'esercizio delle armi. È indicativo in tal senso il dovere di partecipare a *sa mostra*, termine che Tangheroni traduce con «rassegna militare» ma che con ogni probabilità indicava originariamente il censimento della forza militare del signore in prossimità di una guerra e, successivamente, il censimento del mantenimento della consistenza economica dei *maiores* in vista del loro contributo fiscale al Regno.⁶¹ I *lieros* dei Giudicati, dunque (qualunque sia stata la loro origine, sia che fossero stati un ceto emergente del basso Medioevo sardo, come voleva Tangheroni, o un ceto antico della Sardegna in qualche modo connesso con la cavalleria bizantina, come vuole Paulis) erano ormai nel XIII e XIV secolo, con certezza, l'aristocrazia rurale e fondiaria dell'età giudicale il cui *status* era garantito dal patrimonio e non dalla loro capacità di combattere a cavallo. L'arrivo degli Aragonesi, però, cambiando completamente il contesto politico, annichì la loro condizione privilegiata, prima nei soli territori infeudati ai nobili catalani e nelle città regie, poi, alla caduta del Giudicato d'Arborea, in tutta la Sardegna. È uno dei casi che sarebbe piaciuto a Lotman per dimostrare come il rapporto tra il 'generale' e il 'particolare' non è né gerarchico né circolare, ma paratattico e simultaneo. Una sua celebre frase calza a pennello per descrivere la decadenza dei *liberos* dopo l'arrivo dei catalano-aragonesi: «Se si mettono insieme più bisticche non si ottiene un vitello, mentre tagliando un vitello si possono avere bisticche».⁶²

Lotman chiede di guardare sempre al generale, non sempre ricomponibile dai suoi elementi costitutivi particolari, ma sottintende anche che una volta ottenute le bisticche, il vitello non esiste più, perché esiste solo come intero; talvolta il particolare non può essere né compreso né compresente (accostato) al generale, perché è tossico per il contesto. Guardando al nostro caso, la Sardegna (il contesto generale) appare contemporaneamente catalano-aragonese (feudale) e giudicale (sopravvivenza delle norme della *Carta de Logu* e dei privilegi di ceto della consuetudine sarda), ma non si possono estrarre e far sopravvivere i *liberos* con i loro privilegi (il particolare giudicale) senza compromettere il sistema. Il 'siste-

⁶¹ La *Carta de logu de Arborea* prevedeva l'esistenza di un 'quaderno della mostra' nel quale erano censiti i cavalli e i cavalieri del Giudicato. Si tratta dei capitoli 89 e 90 che significativamente sono intitolati *De lieros*, non *De lieros de cavallu* nonostante all'interno si occupino della 'mostra' (cfr. *Carta de Logu dell'Arborea* cit., p.130): «Cap. LXXXIX. *De sus lieros*: Item hordinamus qui sus lieros totu de sa terra nostra de Arborea sos quallis sunt tenudos de serviri sa corte cun covallos et cun armas non posant nin depiant bendere, donare nen cambiare su covallu qui 'lli at eser scriptu in su codernu de sa mostra senza voluntadi nostra. Et qui contra faguirit, et est.illi provadu, pagit de mauicia liras XXV et remitat in iscambio de cusu covallo qui at avir beretadu uno bono et suficianti cavallu»; «Cap. XC. *De sus lieros*: Item hordinamus qui nexuno liero non si depiat representare a mostra et nen compare cun cavallo de atera personi at sa mostra suta pena de liras X».

⁶² J. M. LOTMAN, *La semiosfera*, Venezia 1985, p. 58 (citato da F. Sedda, *Imperfette traduzioni. Semiopolitica delle culture*, Roma 2012, p. 414).

ma' tollerava vassalli ma non un ibrido dell'aristocrazia, capace contemporaneamente di manomettere servi,⁶³ di allevare bovini,⁶⁴ di custodire e allevare cavalli da battaglia e di pagare solo specifici tributi.⁶⁵ Le 'bistecche' messe tutte insieme, non solo non avrebbero ricomposto un vitello, ma magari avrebbero prodotto la sagoma di un cavallo! I *liberos* furono consapevoli della necessità di una omologazione, ossia di una sorta di assimilazione al 'vitello aragonese', magari dissimulata ma pur sempre necessaria.

5. Una delle più grandi capacità umane consiste nell'adattarsi al contesto, naturale o politico che esso sia. Dall'ultima composizione pisana delle curatorie di Gippi e Trexenta⁶⁶ risulta molto chiaro che i *liberos* in serissime difficoltà economiche erano molti di più di quelli risultanti nelle precedenti composizioni. Non è per niente un caso: non si può restare dei privilegiati in un ordine sociale che ha cambiato il sistema dei privilegi, se non accettando le nuove regole. Infatti, taluni *liberos* non esitano a trasformarsi in 'affeati', ossia in vassalli che, esentati da ogni tributo ordinario (in denaro, beni e opere) si impegnano a versare *pro feudo*, in un'unica soluzione annuale, una determinata somma, in cambio di una concessione su terre già nella loro disponibilità.⁶⁷ Emblematico il caso di un *liberu de cavallu* con un nome che è un programma: *Arzocco Mercatarius*, cioè "Arzocco il Mercante". Il soprannome non era originario, ma derivato dal padre Pietro. Si ha dunque a che fare con una famiglia di *liberi ab equo* dedita alla mercatura e forse,

⁶³ F. ARTIZZU, *L'Aragona e i territori pisani di Trexenta e Gippi* cit., p.412: «Item quia ser Costantinus compositor soprascriptus invenit quod per liberos et terrales de equo pisani Communis fiebant multi nomine franchi asserendo se habere potestatem videlicet quolibet liber francandi unum nomine qui esset in servitio ipsius liberi... ecc.».

⁶⁴ Nelle composizioni pisane, frequentemente i *liberos de cavallu* pagano la tassa per il *signo vacharum*; per es. F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari nella seconda metà del secolo XIII* cit., p. 56: «Item debent solvere scripto Comuni Pisano singulo anno infrascripti liberi et terrales ab equo subscriptam per quantitatem pro subscriptis signis vacharum».

⁶⁵ Alla luce di tutti questi dati, appare veramente ridicola, almeno tanto quanto è stata celebrata, la posizione di J. DAY, *La Sardegna e i suoi dominatori dal secolo XI al secolo XIV* cit., il quale, dopo aver distinto arbitrariamente i liberi che pagano il *donamentum* dai *liberos de cavallu*, traccia questo incredibile profilo, volto a negare loro il rango di classe sociale, che è incompatibile con le caratteristiche, i poteri e i diritti che essi esercitavano e di cui godevano: «In conclusione, non bisogna in nessun caso confondere i *liberi et terrales ab equo* della Sardegna giudicale-pisana con una vera e propria classe militare. Essi presentano piuttosto una certa rassomiglianza con le milizie feudali e con i barracelli dell'epoca spagnola e piemontese e, sebbene i testi non ne parlino [ma guarda un po'!, ndr.], vennero mobilitati non solo per le mostre e per le cavalcate, ma anche analogamente a questi ultimi, contro i banditi e gli altri malfattori».

⁶⁶ F. ARTIZZU, *L'Aragona e i territori pisani di Trexenta e Gippi* cit.

⁶⁷ M. TANGHERONI, *La Sardegna prearagonese: una società senza feudalesimo?* cit., p. 545: «Del resto il *feudum* come concessione puramente patrimoniale di terre, via di mezzo tra il livello e l'affitto, ricorre frequentemente nelle pagine o nelle pergamene dei notai pisani nel XIII secolo».

per ciò che appare, anche all'evasione fiscale! Arzocco, infatti, si presentò al 'compositore' pisano Costantino Sardo e *lacrimose* chiese di essere esentato dagli oneri dei *liberi ab equo, propter onus paupertatis*, e chiese di essere 'affeato' cioè di poter pagare un tributo annuale congruo (*feudum congruum*) al Comune di Pisa per un ammontare complessivo tutt'altro che basso: 1 lira e 5 soldi all'anno da versarsi all'inizio di settembre di ogni anno. Se ne deduce che l'*onus paupertatis* non doveva essere poi così 'oneroso'; in cambio, però, il nostro Arzocco otteneva di essere esentato «ab omnibus aliis solutionibus denariorum et blade et impositionibus et servitio reali et personali». ⁶⁸ Il buon Costantino Sardo, compositore (esattore, si direbbe oggi) pisano, mangia la foglia e, posto che sostanzialmente incassava comunque un tributo neanche tanto basso, dati i tempi, concede a Arzocco il Mercante di 'affearsi' però, dopo averlo esentato da altri tributi e prestazioni, gli impone comunque di cavalcare in armi per il Comune di Pisa come fanno altri nel suo villaggio: un povero non avrebbe potuto possedere un cavallo né provvedere alle armi per se stesso! ⁶⁹ D'altra parte, anche il povero mastro Giuliano il Calzolaio si 'affea' per la modica cifra di venti soldi, ma anch'egli deve continuare a prestare il servizio a cavallo, se richiesto. ⁷⁰

Un caso ancora più interessante è quello di *mastru* (*magister*) Stefano Dettori (De Sori, nel documento pisano) residente a Villafranca (un nome, un programma, giacché se la *Villa* era *Franca*, essa stava al resto del territorio un po' come un paradiso fiscale sta oggi al resto dell'Europa!), nel Giudicato di Arborea (e quindi non nei feudi pisani): egli disponeva di alcune proprietà nel villaggio di Goy de Silla, sito nel feudo pisano della Curatoria della Trexenta. Il buon *mastru* Dettori deve aver pensato che essere *libero de cavallu* in Arborea era un conto, ma esserlo anche sotto i Pisani (che a loro volta stavano sotto gli Aragonesi, i quali, giorno per giorno, aumentavano i loro poteri anche nei territori infeudati al Comune Toscano) era un altro; per cui decide di 'affearsi' per le *possessiones* di famiglia nel villaggio di Goy di Silla, pagando ai Pisani due lire all'anno e mandando nelle *possessiones* il figlio Filippo. ⁷¹

Questi sono due casi che attestano la crescente attenzione del ceto dei liberi più alla concretezza dei propri affari e della propria condizione che non alla vigenza delle proprie prerogative di ceto. Essere *maiores* o qualcosa di simile nel sistema giudiciale era una condizione privilegiata con l'unico onere di partecipare alla difesa (cavalcare in armi) e all'amministrazione della giustizia nelle *coronas*;

⁶⁸ F. ARTIZZU, *L'Aragona e i territori pisani di Trexenta e Gippi* cit., p. 342.

⁶⁹ *Ivi*, p. 343: «et ipsum Arsochum [...] absolvimus et liberamus in totum salvo quod ipse in cavalcari set exercitibus pisani Communis servire teneatur in armi bus ut faciunt alii suprascripte ville Ghippi Su».

⁷⁰ *Ivi*, pp. 341-342.

⁷¹ *Ivi*, pp. 366-367.

esserlo, invece, nel contesto della Sardegna feudale, rischiava di trasformarsi, declinato nel binomio privilegio-beneficio, privato però nei fatti dalle immunità riservate ai soli *heretats*, in un perverso quadro sociale segnato da un maggior peso fiscale a cui non corrispondeva più alcun peso politico (e quindi anche nessuna garanzia di durata della condizione privilegiata). Marco Tangheroni accennava di sfuggita a questo tema nel suo profondo articolo sulla presenza/assenza del feudalesimo nella Sardegna prearagonese,⁷² dando conto dell'estrema difficoltà che si incontra negli studi volti a capire le dinamiche dei liberi nella Sardegna medievale. Tuttavia, egli già individuava nei *liberos de cavallu* e nelle loro strategie politiche e sociali della metà del XIV secolo il ceto e le politiche da indagare per illuminare le vicende fiscali e patrimoniali delle classi dirigenti sarde, non inquadrabili né in un quadro di *chefferies rurales* come aveva immaginato Marc Bloch,⁷³ giacché «la continuità dei concetti giuridici romani [ha impedito in Sardegna] che il dominio politico si compenetrasse col dominio delle terre»,⁷⁴ né in quello di una totale assenza di forme di signorilizzazione.⁷⁵

C'era una ragione perché i *liberos* fossero attenti alla praticità dei loro interessi piuttosto che alle loro prerogative di ceto giuridico privilegiato. Pericolosamente i loro doveri verso il Regno, giudicale prima e aragonese poi, andavano largamente a coincidere con quelli imposti agli *heretats*, creando una competizione sugli obblighi ma anche sui privilegi di potere, di onore e di ricchezza (da cui derivarono i saccheggi delle esequie da cui sono partito). Infatti, nei primi atti di infeudazione dell'*infante* Alfonso il Benigno, emanati sulle curatorie di Trexenta e Gippi nel 1325, mentre la conquista era ancora in corso e poi revocati per concludere la seconda pace con Pisa, troviamo, tra i doveri dei feudatari, la fornitura dei cavalli armati e, tra i diritti, la sola rendita del feudo, giacché inizialmente non venne concesso dal sovrano il *mero e mixto imperio* (cioè il primo grado nel civile e nel penale);⁷⁶ si tratta, più o meno, delle stesse prerogative dei *liberos* che però, lo ri-

⁷² M. TANGHERONI, *La Sardegna prearagonese: una società senza feudalesimo?* cit.

⁷³ M. BLOCH, *La società feudale*, Torino 1987 (trad. di *La société féodale*, Paris 1939), p. 279: «Il Medioevo conobbe, a dir il vero, una società largamente signorile, ma non feudalizzata: la Sardegna. Come stupirsi se, su questa terra, a lungo sottratta alle grandi correnti del continente, poté conservarsi un antico sistema di capi rurali, regolarizzatosi durante il periodo romano, senza che la potenza delle aristocrazie locali abbia mai assunto la forma specifica della *commendatio franca*?».

⁷⁴ E. BESTA citato da M. TANGHERONI, *La Sardegna prearagonese: una società senza feudalesimo?* cit., p. 527.

⁷⁵ Un riepilogo bibliografico dell'intera questione sta in A. SODDU, *Signoria e feudalesimo nella Sardegna dei secoli XI-XIII: il dibattito storiografico*, in «Aidu Entos», 1 (2007), f. 2, pp. 34-37.

⁷⁶ A. FORCI, *Feudi e feudatari in Trexenta (Sardegna meridionale) agli esordi della dominazione catalano-aragonese (1324-1326)*, in «RiMe», 4 (2010), pp. 151- 211, a p. 157: «La norma voleva che il feudatario fornisse a sue spese (*ad sumptus proprios*) il servizio di uno o più cavalli armati per tre mesi all'anno a seconda delle rendite complessive del feudo computate, in soldi genovini, sulla base della VI composizione pisana del 1320-22. Ad una rendita annua di 4000 soldi - valore medio delle concessioni - corrispondeva normalmente da

cordiamo, amministravano la giustizia nelle *coronas*. Posto che i *liberos* erano benestanti o ricchi, costituivano nei Giudicati un ceto giuridicamente privilegiato, vi amministravano collegialmente la giustizia, fornivano al Giudice cavalli armati, erano considerati dai Pisani di nobile schiatta,⁷⁷ risulta evidente che rappresentavano una vera concorrenza autoctona alla nobiltà catalana. Una sovrapposizione di prestigio e di prerogative non era possibile. Uno dei primi atti del Benigno in terra sarda, va in qualche modo riconsiderato nella sua reale portata politica: si tratta dell'esenzione in perpetuo per tutti i liberi della Trexenta dalla prestazione di alcuni tributi e servizi verso la Corona, compresi, per l'appunto, quelli a cavallo.⁷⁸ Si trattò certamente di un tentativo di conquista del consenso dei sardi nel momento iniziale della conquista – l'assedio di Iglesias – ma, alla luce del fatto che un trentennio più tardi i nobili e gli ecclesiastici catalani facevano a gara, chi ad impadronirsi dei cavalli chi dei gioielli dei *liberos* isolani, è facile concludere che il provvedimento avesse non solo un intento propagandistico ma anche di annichilimento *ope legis* – si direbbe oggi – di una imbarazzante gerarchia sociale concorrente con quella che i catalani volevano imporre e importare. Quando i *liberos* si rivolsero al re Pietro IV per difendere le loro esequie dal saccheggio, era ormai evidente che i *liberos* erano forse rimasti ricchi, ma certamente non erano più *potentes*: la storia si avviava a trasformarli in contribuenti con un particolare imponente, il cavallo!

6. Cinquantasei anni dopo il Parlamento di Pietro IV nel quale il re dovette occuparsi dei saccheggi delle esequie e dei cavalli dei *liberos* sardi, un altro re catalano, il celeberrimo Alfonso V il Magnanimo, si vide avanzare dal Braccio Militare del Parlamento Sardo, il 6 febbraio 1421, una richiesta che la dice lunga sull'evoluzione dei rapporti col regno catalano della 'gente a cavallo':

parte del feudatario il servizio di due cavalli armati. [...] Le facoltà giurisdizionali del feudatario appaiono, in questa fase di esordio del sistema, fortemente limitate dal momento che l'infante, in cinque casi su sette, riservò per sé il cosiddetto mero e misto imperio (cioè la prima piena giurisdizione nel civile e nel criminale) nel limite dei territori infeudati. Solo in un secondo tempo, col progressivo stabilizzarsi della conquista, divenne usuale la concessione del misto imperio, il potere cioè di amministrare la giustizia con giurisdizione alta e bassa nelle cause civili e ristretta alla bassa in quelle criminali, senza la possibilità quindi di comminare pene corporali e capitali».

⁷⁷ Il Compositore pisano Costantino sardo, richiesto da Arsocco il Mercante delle esenzioni di cui ho già parlato, risponde considerando «nobilitat[em] dicti Arsocchi qui fuit filium dicti Petri Mercatarisu liberi et terralis ab equo pisani Comuni set de *nobilibus* et *terralibus* ad equo»: F. ARTIZZU, *L'Aragona e i territori pisani di Trexenta e Gippi* cit., pp. 342-343.

⁷⁸ A. FORCI, *Feudi e feudatari in Trexenta* cit., p. 154.

Item que lo suo donador a gent de cavall en lo present regne per lo dret imposador se haia a donar als heretats del dit regne segons los cavalls que han a tenir cascun segons mes e menys, per ço que axi com han servit cert temps a lurs despeses haien algun profit del temps altre.⁷⁹

I feudatari (*heretats*), avendo a suo tempo servito a loro spese nelle armi regie («per ço que axi com han servit cert temps a lurs despeses») e per avere un meritato sollievo per l'eccessivo sforzo finanziario («haien algun profit del temps altre»), chiedono che la tassa dovuta («lo sou donador») dalla *gent de cavall* sia versata a loro in ragione del numero dei cavalli che ciascuno di loro era obbligato a fornire al re. In buona sostanza, gli *heretats*, non avendo più esequie da saccheggiare e cavalli di cui impadronirsi, chiedono al re di poter accollare alla *gent de cavall* del regno il costo dei cavalli da loro dovuti per il patto feudale. Per i sardi, essere *gent a cavall* era diventato controproducente. Ancora, nel 1421, esisteva una *gent a cavall* della Sardegna, ma aveva il fisco catalano attaccato agli zoccoli del cavallo e al collo del cavaliere, anche perché in troppi volevano cavalcare le stesse bestie. Nella riunione del Braccio Militare del Parlamento Sardo del 31 ottobre del 1452, i *baros* e gli *heretats*, ormai avviluppati dalla miseria che essi stessi avevano concorso a creare, chiedono che il Luogotenente generale, o il Governatore o qualsiasi altro ufficiale regio non possa ordinare né a loro né agli ufficiali del feudo o ai semplici vassalli di prestare il cavallo o di concorrere comunque alle spese connesse all'esercizio delle loro alte cariche.⁸⁰ La storia della *gent a cavall* è volta a termine: le origini sono state dimenticate, il privilegio giuridico scomparso, il prestigio distrutto durante i funerali *corpore presenti*, le donne depredate dei gioielli, seppure *post mortem*. Rimanevano i cavalli, ma da veri *status symbol* erano progressivamente divenuti pretesti di imposizione fiscale e di soprusi amministrativi. I sardi illustri preferirono salvare gli affari e la pelle e decisero di andare a piedi, aspettando tempi migliori.

⁷⁹ *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*, a cura di A. Boscolo. Aggiornamenti, apparati e note a cura di O. Schena, Cagliari 1993, p. 126.

⁸⁰ *Ivi*, p. 201: «no pasque manar, comandar, compellir o forçar los dits barons e heretats, officials o vassals de aquells que ls donen o presten caval alcun o paguen o contribuesquen en les despeses que axi discorren los dits officials faran».